



WEBINAR
**“LA MANUALISTICA FSE:
IL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO”**

11 luglio 2019

Sergio Vasarri – FormezPA

PERCORSO DI TRAINING ON THE JOB SUI CONTROLLI DI I LIVELLO
Progetto “Nuovi percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana”
PO FSE 2014 – 2020



Programma

Le regole di ammissibilità delle spesa

La rendicontazione della spesa: modalità di erogazione del finanziamento e ammissibilità delle spese ai sensi delle norme di gestione e rendicontazione FSE



Il sistema di gestione e controllo (art. 72, Reg. 1303/2013)

I sistemi di gestione e controllo prevedono:

- a) una **descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo** e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della **separazione delle funzioni** fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la **correttezza e la regolarità delle spese dichiarate**;
- d) **sistemi informatizzati** per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;

....segue



Il sistema di gestione e controllo (art. 72, Reg. 1303/2013)

- e) sistemi di predisposizione delle **relazioni e sorveglianza** nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti ad un altro organismo;
- f) disposizioni **per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo**;
- g) sistemi e procedure per garantire una **pista di controllo adeguata**;
- h) **la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità**, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.



Responsabilità degli Stati membri (art.112 Reg. 1303/2013)

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti **gli scambi di informazioni** tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati esclusivamente mediante **sistemi di scambio elettronico di dati**

I sistemi agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'UE e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta



Gestione concorrente (art. 59, Reg. 966/2012)

2. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese misure legislative, regolamentari e amministrative, **per tutelare gli interessi finanziari dell'UE**, vale a dire:

- a) **assicurano** che le azioni finanziate a titolo del bilancio siano eseguite effettivamente e correttamente e in **conformità della normativa settoriale applicabile**, e a tal fine **designano e sorvegliano gli organismi responsabili della gestione e del controllo** dei fondi dell'UE;
- b) **prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e le frodi.**



Gestione concorrente

(art. 59, Reg. 966/2012)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità del presente articolo nonché della normativa settoriale pertinente, **gli Stati membri effettuano controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio.**

Essi recuperano inoltre i fondi versati indebitamente e, se necessario, avviano azioni legali

Gli Stati membri applicano **sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate** ai destinatari ove previsto dalla normativa settoriale e dalle disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale




Gestione concorrente

(art. 59, Reg. 966/2012)

4. Gli organismi designati:

- **istituiscono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne garantiscono il funzionamento**
- utilizzano una **contabilità** che fornisce tempestivamente dati precisi, completi e attendibili
- garantiscono che le **informazioni** sono presentate correttamente, complete ed esatte
- le **spese sono state effettuate per le finalità previste**, quali definite nella normativa settoriale
- i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie **garanzie** quanto alla **legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e delle procedure utilizzate**

I soggetti chiave nella gestione dei PO



Autorità di Gestione

art. 125 del reg. UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013

L'AdG è responsabile della gestione del PO conformemente al principio della sana gestione finanziaria e deve assicurare le seguenti funzioni:

FUNZIONI DI GESTIONE:

- assiste il Comitato di Sorveglianza del Programma;
- elabora e presenta alla Commissione le **relazioni di attuazione annuali e finali**;
- rende disponibili agli OI e ai beneficiari le **informazioni relative all'esecuzione dei loro compiti e all'attuazione delle operazioni**;
- istituisce un **sistema di registrazione e conservazione informatizzata** dei dati relativi a ciascuna operazione;
- garantisce che i **dati del PO** siano raccolti, inseriti e memorizzati.



Autorità di Gestione

art. 125 del reg. UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013

FUNZIONI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI:

- elabora e applica procedure e **criteri di selezione** adeguati (garanzia raggiungimento obiettivi, procedure non discriminatorie e trasparenti, parità di genere e sviluppo sostenibile);
- garantisce che **l'operazione selezionata** rientri nell'ambito di applicazione del fondo;
- si accerta che il beneficiario abbia la **capacità amministrativa, finanziaria e operativa** prima dell'approvazione dell'operazione;
- garantisce che le operazioni selezionate **non includano attività che facevano parte di un'operazione** che è stata o dovrebbe essere stata **oggetto di procedura di recupero**;
- stabilisce le **categorie di operazione** cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.



Autorità di Gestione

art. 125 del reg. UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013

FUNZIONI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTROLLO:

- verifica che i **prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti**, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al PO e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un **sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata** per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- istituisce **misure antifrode** efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- stabilisce procedure per la **conservazione dei documenti** relativi alle spese sostenute e rendicontate sul PO;
- prepara dichiarazione affidabilità di gestione e sintesi annuale PO.

Autorità di certificazione

art. 126 del reg. UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013

L'autorità di certificazione è incaricata di:

- a. elaborare e trasmettere alla Commissione le **domande di pagamento** e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione
- b. preparare i **bilanci del programma** e certificare la loro completezza, esattezza e veridicità
- c. garantire l'esistenza di un **sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili** per ciascuna operazione

Autorità di certificazione

art. 126 del reg. UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013

- d. garantire di aver ricevuto **informazioni adeguate** dall'autorità di gestione **in merito alle procedure** seguite **e alle verifiche** effettuate in relazione alle spese
- e. tenere conto dei **risultati di tutte le attività di audit svolte** dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità
- f. mantenere una **contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione** e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari
- g. tenere una **contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati** a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione.



Autorità di Audit

art. 127 del reg. UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013

L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di verifiche sul:

- **corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del PO e**
- **su un campione adeguato di operazioni**

I controlli si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico (mai comunque inferiore al 5% delle spese dichiarate dai beneficiari)

L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli **standard riconosciuti a livello internazionale** in materia di revisione contabile



Autorità di Audit

art. 127 del reg. UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013

L'autorità di audit prepara:

- a) un **parere di audit** a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario;
- b) una **relazione di controllo** che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.



Operazione

Un progetto, un contratto, un'azione o un **gruppo di progetti** selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate.

Nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari.



Ammissibilità

...dell'operazione rispetto al Fondo;

...dell'operazione rispetto al Programma;

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.



Ammissibilità

...dell'operazione rispetto al Fondo;

...dell'operazione rispetto al Programma;

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.



OT 8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - FSE

- i. l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
- ii. l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;
- iii. l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative;



OT 8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - FSE

- iv. l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;
- v. l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;
- vi. l'invecchiamento attivo e in buona salute;
- vii. la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati.



OT 11. Capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente - FSE

- i. investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance. Questa priorità d'investimento si applica solo negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli Stati membri con una o più regioni NUTS di livello 2 di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del Reg (UE) n. 1303/2013;
- ii. rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.



Ammissibilità

...dell'operazione rispetto al Fondo;

...dell'operazione rispetto al Programma;

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.




Il quadro logico di un PO

- **Assi prioritari** che, in linea generale, corrispondono agli Obiettivi tematici di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- **Priorità di investimento** che corrispondono a quelle espressamente previste dai Regolamenti specifici di Fondo (art. 5 del Reg. 1301/2013 per il FESR; art. 3 del Reg. 1304/2013 per il FSE);
- **Obiettivi specifici** che, in Italia, corrispondono ai “Risultati attesi” previsti nell’Accordo di partenariato (cfr. allegato I, schema “Risultati attesi-Azioni”);
- **Risultati attesi** del programma, espressi attraverso specifici indicatori e target;
- **Azioni** che, in Italia, sono declinate nello schema “Risultati attesi-Azioni” sopra citato.



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



**La struttura dei
Programmi operativi
nel 2014-2020**

Gli indicatori nell'Accordo di Partenariato

- 11 Obiettivi Tematici (OT) 
 - Gli OT sono definiti dall'art.9 del Regolamento generale
- Per ogni OT sono definiti più Risultati Attesi (RA) 
 - Gli RA esplicitano le finalità degli interventi
 - Ai RA sono associati **indicatori di risultato**
- Per ogni RA sono individuate una o più Azioni 
 - Le azioni sono il mezzo con cui raggiungere i RA



Ulteriori elementi di riferimento PO

- Destinatari
- Territorio di riferimento
- Beneficiari
- Uso programmato degli strumenti finanziari
- Uso programmato dei grandi progetti
- Indicatori di output per priorità d'investimento



Ammissibilità

...dell'operazione rispetto al Fondo;

...dell'operazione rispetto al Programma;

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.



Ammissibilità

...dell'operazione rispetto al Fondo;

...dell'operazione rispetto al Programma;

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.



Ammissibilità

...dell'operazione rispetto al Fondo;

...dell'operazione rispetto al Programma;

...dell'operazione rispetto alla normativa di riferimento e ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

...dell'operazione rispetto al dispositivo attuativo (Avviso pubblico, bando di gara, capitolato, etc.);

...della spesa rispetto alla normativa di riferimento.



L'ammissibilità delle
spese ai fondi



Regolamenti comunitari



Normativa nazionale



Normativa Regionale

Ammissibilità delle spese – art. 65 Reg.1303/2013

1. L'ammissibilità delle spese è **determinata in base a norme nazionali**, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.
2. **Periodo di ammissibilità**: le spese sono ammissibili a una partecipazione dei Fondi SIE (Fondi strutturali e di Investimento Europei) se sono state sostenute e pagate da un beneficiario tra la data di presentazione del programma alla CE o il 1/1/2014, se anteriore, e il 31/12/2023 (per l'IOG sono ammissibili dal 1/9/2013).
4. Nel caso di costi rimborsati in base a quanto disposto all'articolo 67, 1, lettere b) e c) (costi standard o forfettari), le azioni che costituiscono la base per il rimborso devono svolgersi tra il 1/1/2014 e il 31/12/2023.



Progetti coerenti art. 65 Reg.1303/2013

6. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le **operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate** prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'AdG, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario

Ammissibilità delle spese – art. 65 Reg.1303/2013

Modifica PO

9. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un PO è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione

Divieto di doppio finanziamento:

10. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro PO



Penalità contrattuali

– art. 65 Reg.1303/2013

Penalità contrattuali

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una **penalità contrattuale** a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") **non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione**



Forme di sostegno – art. 66 Reg.1303/2013

I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di:

- **Sovvenzioni:** costituiscono le classiche forme di finanziamento e prevedono procedura di affidamento mediante avvisi pubblici o “chiamata di progetti”, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità e i criteri per concedere sovvenzioni o contributi
- **Premi:** (novità di questa programmazione) si prevede la possibilità di riconoscere un importo al raggiungimento di un determinato risultato quale ad esempio l’assunzione di un giovane formato



Forme di sostegno – art. 66 Reg.1303/2013

I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di:

- **Assistenza rimborsabile:** prevede la possibilità di concedere finanziamenti per specifici investimenti che dovranno essere rimborsati successivamente (a condizioni agevolate)
- **Strumenti finanziari:** rispondono ad una difficoltà creditizia delle imprese, andando a finanziare anche quei soggetti “non bancabili”, quali ad esempio le cooperative sociali o microimprese, generando inoltre un effetto leva delle risorse dando la possibilità di effettuare nuovi finanziamenti in seguito al rimborso di quelli erogati

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni – contributi in natura art.69 Reg.1303/13

1. I **contributi in natura** (forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili) in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente sono considerati ammissibili purché lo consentano le norme e:
 - a) il **sostegno pubblico non supera il totale delle spese ammissibili**, esclusi i contributi in natura, al termine dell'intervento
 - b) il **valore** attribuito ai contributi in natura **non supera i costi generalmente accettati sul mercato** in questione



Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni – contributi in natura art.69 Reg.1303/13

- c) il valore e la fornitura dei contributi **possono essere valutati e verificati in modo indipendente**
- d) nel caso di **terreni o immobili**, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro
- e) nel caso di **prestazione di lavoro non retribuita**, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente



Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni – ammortamento art. 69 Reg. 1303/2013

2. Le **spese di ammortamento** si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) è consentito dalle norme del PO in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, par. 1 a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'intervento;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.



Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni – costi non ammissibili art. 69 Reg.1303/13

3. Non sono ammissibili al contributo i seguenti costi:

a) interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuoni d'interesse o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

c) IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA



Ammissibilità degli interventi a seconda dell'ubicazione -

art. 70 Reg. 1303/2013

- 1. Le operazioni** sostenute dai Fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun Fondo, **sono ubicati nell'area coperta dal PO**
2. L'AdG può accettare che **un operazione si svolga al di fuori dell'area del PO** ma sempre all'interno dell'UE, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'operazione è **a vantaggio dell'area** del PO;
 - b) l'importo** fuori dall'area del PO **non supera il 15% del sostegno del FESR**, del FC o del FEAMP a livello di priorità o il 5% del sostegno del FEASR a livello del PO;
 - c) CdS ha dato consenso all'operazione o al tipo di interventi;
 - d) le autorità responsabili del PO soddisfano gli obblighi di gestione, controllo e audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'intervento.



Stabilità degli interventi - art. 71 Reg. 1304/2013

1. Nel caso di un operazione che comporta **investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi**, il contributo dei Fondi SIE è rimborsato laddove, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) **cessazione o rilocalizzazione** di un'attività produttiva;
 - b) **cambio di proprietà** di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; o
 - c) una **modifica sostanziale** che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- Gli importi indebitamente versati in relazione all'intervento vengono recuperati dallo Stato membro.
 - SM possono ridurre il limite temporale a 3 anni per le PMI



Stabilità degli interventi - art. 71 Reg. 1304/2013

2. Nel caso di un'operazione che preveda un **investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo**, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro **10 anni** dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a **delocalizzazione** al di fuori dell'UE, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di 10 anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme sugli aiuti di Stato.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a interventi per i quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.



Stabilità degli interventi - art. 71 Reg. 1304/2013

3. Nel caso di **operazioni** sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE **che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi**, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a interventi per i quali si verifichi la **cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento**.



Intervento congiunto dei Fondi – Art. 98 Reg. 1303/13

1. I Fondi possono **intervenire congiuntamente a sostegno dei PO** nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".
2. Il FESR e il FSE possono **finanziare, in modo complementare** e entro un limite del **10%** di finanziamento dell'UE per ciascun asse prioritario di un PO, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.
3. Non si applica ai PO "Cooperazione territoriale europea".



Il dpr 22/2018

«Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020»

Principi generali (Art. 2 DPR 22/2018)

Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti alcuni requisiti di carattere generale.

La spesa deve essere:

- pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'AdG o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile
- effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, salvo quanto previsto per le forme di sostegno attuate tramite misure di semplificazione dei costi
- sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese



Ammissibilità della spesa (Art. 2 DPR 22/2018)

- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo (ex art. 25, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f) e j), del Reg (UE) n. 480/2014). I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, salvo limiti più restrittivi fissati dall'AdG, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, su specifiche disposizioni dell'AdG.



Ammissibilità della spesa (Art. 2 DPR 22/2018)

- **legittima**: ovvero conforme alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti a livello europeo, nazionale e regionale nonché conformi a quanto disposto dal PO sulle condizioni di sostegno alla relativa operazione.
- **principio di localizzazione**: la spesa sostenuta sia relativa ad una operazione localizzata nell'area del PO. Fanno eccezione le operazioni per le quali l'AdG ha accettato che siano attuate, totalmente o parzialmente, al di fuori della parte dell'UE nell'area di PO, riconoscendo comunque il beneficio per il PO, a condizione che siano soddisfatte tutte condizioni di cui all'art. 70, 2 RDC.



Ammissibilità della spesa

Il principio di non cumulabilità per evitare un doppio finanziamento delle stesse spese, **tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento** (gli originali o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente) **devono** rispettare la normativa di riferimento in termini di “annullamento” della spesa ovvero **riportare un timbro o, nel caso di documenti giustificativi digitali, indicare almeno i dati minimi essenziali** quali il Codice Unico di Progetto (**CUP**), il titolo del Progetto e il PO di riferimento, oltre all’importo rendicontato (analoghe informazioni andranno inserite nelle causali di bonifici o fatture elettroniche).

Spesa finanziata nell'ambito del PO FSE 2014-2020

Codice Progetto

ID del rendiconto

Ammontare/Quota parte a rendiconto



Tracciabilità della spesa

Il requisito relativo alla contabilità separata o ad una codificazione contabile adeguata è previsto dall'articolo 125.4.b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in base al quale l'Autorità di gestione “garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione”

In particolare, la disposizione chiarisce che occorre mantenere una **contabilità separata o una codificazione contabile adeguata** (quest'ultimo aspetto può essere assicurato, ad esempio, attraverso l'indicazione del CUP) per tutte le transazioni relative alle operazioni cofinanziate del Fondi strutturali



Spese connesse all'operazione

Art 11 DPR 22/2018

Sono ammissibili le **spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione**, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché **previste dall'operazione stessa e approvate dall'Autorità di gestione** o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione stessa.



Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni – spese non ammissibili Art 13 DPR 22/2078

Oltre alle disposizioni di cui all'art. 69, 3 a) Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili nel contesto dei fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun fondo, i costi relativi a **multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie**, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun fondo.

2. Non sono ammissibili nel contesto dei fondi SIE i seguenti altri costi:

- a) i **deprezzamenti** e le **passività**;
- b) gli **interessi di mora**;
- c) le **commissioni** per operazioni finanziarie, le **perdite di cambio** e gli altri oneri meramente finanziari.



Spese legali, oneri e altre imposte e tasse

art. 15 DPR 22/2018

Costituisce spesa ammissibile **l'imposta di registro**, in quanto afferente a un'operazione.

Ogni altro **tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo** per operazioni cofinanziate da parte dei fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

Nel caso di sovvenzioni globali, gli **interessi debitori** pagati dall'intermediario designato prima del pagamento del saldo finale del PO, sono ammissibili previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.



Spese legali, oneri e altre imposte e tasse

Sono ammissibili, se previste dall'avviso, le spese per **consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit**, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda **l'apertura di uno o più conti bancari**, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

Le spese per **garanzie fornite da una banca**, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Acquisto di materiale usato

art. 16 DPR 22/2018

L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Acquisto di terreni - art. 17 DPR 22/2018

L'acquisto di terreni e gli eventuali costi associati, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

- ✓ la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- ✓ la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno e dagli eventuali costi associati non può superare il 10%, con l'eccezione dei casi menzionati ai successivi commi 2 e 3;
- ✓ la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, agrotecnici o periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene.



Acquisto di terreni - art. 17 DPR 22/2018

Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al comma 1 b), è aumentato al 15%.

Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1 b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione;
- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);

segue...



Acquisto di terreni - art. 17 DPR 22/2018

- il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione;
- l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di terreni è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui all'art. 37, 10, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e nei limiti di cui all'art. 4 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014



Acquisto di edifici - art. 18 DPR 22/2018

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, **costituisce una spesa ammissibile** nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- che sia presentata una **perizia giurata** di stima, ...che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale;
- che le **eventuali opere abusive** siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse

segue...



Acquisto di edifici - art. 18 DPR 22/2018

- che l'immobile **non abbia fruito, nel corso dei 10 anni precedenti, di un finanziamento pubblico**, nazionale o europeo;
- che l'immobile sia **utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione**;
- che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.



Opzioni semplificate di costo



Finanziamento a tasso forfettario costi indiretti in relazione alle sovvenzioni – art. 68 Reg.1303/2013

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente come segue:

- a) un **tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili**, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo SM per tipologia analoga di intervento e beneficiario;
- b) un **tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale** (senza dover dimostrare la correttezza della percentuale);
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili **basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'UE per una tipologia analoga di operazioni e beneficiario**.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e dei relativi metodi di cui alla lettera c).



Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile -

art. 68bis Reg.2018/1046

- 1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale.** Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.
- 2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati,** per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1.720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale;



Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

art. 68bis Reg.2018/1046

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del par. 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria;

4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

5. I costi per il personale relativi **a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale** nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.



Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

art. 68ter a Reg.2018/1046

1. Un **tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione** senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Per le operazioni sostenute dal FSE, dal FESR o dal FEASR **le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.**

2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è applicato ai costi del personale calcolati in base a un tasso forfettario.



Impatto delle OSC sulla certificazione di spesa

Modifica il concetto di spesa “sostenuta” dai beneficiari: cambia la definizione di quella che viene considerata la spesa da certificare alla Commissione

Costi indiretti forfettari: considerati come “sostenuti” in debita proporzione dei costi diretti

Tabelle standard di costi unitari/somme forfettarie: certificazione della sovvenzione in base al reale progresso dell’operazione, e non alla spesa (reale).

- ✓ in base agli accordi si può prevedere che la certificazione riguardi anticipi, pagamenti intermedi o solo pagamento finale
- ✓ la spesa certificata alla Commissione dovrà basarsi sul progresso/il completamento dell’operazione, certificati dal beneficiario e verificati dall’Autorità di Gestione



molte grazie per l'attenzione ...



Sergio Vasarri (sergiovasarri@hotmail.com)